

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 24 febbraio 2015, prot. 2639/A19050

**Comune di Rivalta di Torino (TO) - Soc. CIM3 Srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 13.02.2015.**

Premesso che:

il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2015 dalle ore 10.20 alle 10.50 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota n. 1629/A19050 del 6.02.2015.

In data 5.12.2014 (pervenuta in Regione Piemonte il 22.12.2014) la Soc. CIM3 Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale G-CC1 di mq. 5.453 – Comparto 2 - (autorizzato con DCS n. 142/17.1 del 13/07/2004 e ridefinito con DCS n. 8769/DB1607 del 28/07/2014), mediante il rilascio di due nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita – settore non alimentare, ubicato in Frazione Pasta di Rivalta in una localizzazione L2, in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13.02.2015, dopo una approfondita discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società CIM3 Srl, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nella precedente deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 142/17.1 del 13/07/2004, della D.G.R. n. 18-3286 del 3/07/2006 relativo al giudizio di compatibilità ambientale del Parco Commerciale, ubicato in Frazione Pasta di Rivalta, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 40/98 e comprensiva dell'autorizzazione regionale preventiva dei permessi a costruire per il superamento delle esternalità negative;
- il Comune per le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché sono rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dall'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, sono considerate “nuove autorizzazioni” e devono essere rilasciate previa restituzione delle precedenti autorizzazioni;

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udito il parere di conformità del rappresentante del Comune di Rivalta di Torino;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Provincia di Torino, pervenuto tramite posta elettronica con nota prot. n. 2126/A19050 del 12/02/2015;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 142/17.1 del 13/07/2004 di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un centro commerciale sequenziale di mq. 5980, in area compresa tra la provinciale Torino Piacenza a sud-est, Via Torino a nord e via Gozzano a sud ovest in frazione Pasta del Comune di Rivalta all'interno di una L2;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3286 del 3/07/2006 relativo al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 40/98, dell'intero Parco Commerciale, ubicato in Frazione Pasta di Rivalta e comprensiva dell'autorizzazione regionale preventiva dei permessi a costruire per il superamento delle esternalità negative;

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 5494/DB1701 del 29/07/2009 di presa d'atto del rilascio dell'autorizzazione dovuta per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale di mq. 5980, ai sensi dell'art. 15 comma 10bis della DCR n. 59/06;

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 8769/DB1607 del 28/07/2014 relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale G-CC1 – Comparto 2 - settore non alimentare, mediante il rilascio di un'autorizzazione per un nuovo esercizio di vicinato e riduzione della superficie di vendita complessiva da mq. 5.980 a mq. 5.453, ubicato in Frazione Pasta di Rivalta in una localizzazione L2, in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

### d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società CIM3 Srl relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale G-CC1 di mq. 5.453 – Comparto 2 - (autorizzato con DCS n. 142/17.1 del 13/07/2004 e ridefinito con DCS n. 8769/DB1607 del 28/07/2014), mediante il rilascio di due nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita – settore non alimentare, ubicato in Frazione Pasta di Rivalta in una localizzazione L2, in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1, settore non alimentare, di mq. 5.453, così composto:

1 grande struttura non alimentare G-SE1 di mq. 2700  
1 media struttura non alimentare M-SE3 di mq. 1404  
1 media struttura non alimentare M-SE2 di mq. 454  
1 media struttura non alimentare M-SE2 di mq. 431  
3 esercizi di vicinato per complessivi mq. 464

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC1 mq. 8.500;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1, con superficie di vendita mq. 5.453, deve essere non inferiore a mq. 9.688 pari a posti auto n. 346 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata allo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 4250, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 1.346 complessivi;

2. subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative facendo salve:

- il rispetto di tutte le prescrizioni, che sono fatte salve integralmente, contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi nn. 142/17.1 del 13/07/2004 e 8769/DB1607 del 28/07/2014, della D.G.R. n. 18-3286 del 3/07/2006 relativo al giudizio di compatibilità ambientale del Parco Commerciale, ubicato in Frazione Pasta di Rivalta, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 40/98 e comprensiva dell'autorizzazione regionale preventiva dei permessi a costruire per il superamento delle esternalità negative;

- con precisazione che il Comune dovrà rilasciare le nuove autorizzazioni previa restituzione delle precedenti, in quanto rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dall'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Rivalta di Torino (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 s.m.i. è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della LR n. 28/99 s.m.i. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 s.m.i. (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 s.m.i. (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale, Via Pisano 6 - Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
Patrizia Vernoni